

REGOLAMENTO (CEE) N. 1353/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1245/87 che istituisce un controllo comunitario temporaneo preventivo sulle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione in seno al comitato istituito dal suddetto regolamento,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1245/87 della Commissione⁽³⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 3276/87⁽⁴⁾, è stato istituito un controllo comunitario temporaneo preventivo sulle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone;

considerando che sono ancora parzialmente in vigore le misure provvisorie adottate il 17 aprile 1987 dal governo degli Stati Uniti;

considerando che è opportuno limitare l'applicazione delle misure di sorveglianza soltanto ai prodotti oggetto delle misure statunitensi;

considerando che occorre adattare la designazione dei prodotti alla nomenclatura combinata instaurata con il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1058/88⁽⁶⁾;

considerando che, tenuto conto di quanto precede e per i motivi che hanno giustificato l'adozione del regolamento

(CEE) n. 1245/87, è opportuno modificare detto regolamento e prorogarlo per un ulteriore periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1245/87 è modificato nel modo seguente:

« Articolo 1

Le importazioni nella Comunità, originarie del Giappone:

— di personal computer corrispondenti ai codici 8471 20 40, 8471 20 50, 8471 20 60 e 8471 20 90 della nomenclatura combinata,

— di foratrici elettropneumatiche corrispondenti al codice 8508 10 91 della nomenclatura combinata,

sono sottoposte ad una sorveglianza comunitaria preventiva secondo le modalità cui agli articoli 11 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82. »

Articolo 2

Il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1245/87 è prorogato per un periodo di sei mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1988

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 309 del 31. 10. 1987, pag. 57.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.